

Regolamento dell'Associazione

Disposizioni preliminari

Art. 1

Il Presente regolamento interno (di seguito il “**Regolamento**”) ha la finalità di dettare norme atte a consentire e favorire la realizzazione degli scopi statutari. Tali norme disciplinano:

- Forme e modalità di presentazione della domanda di appartenenza all'Associazione;
- Recesso ed esclusione dei soci
- Svolgimento delle attività istituzionali
- Gestione del Fondo Comune
- Devoluzione dei beni comuni

Art. 2

Il Regolamento è proposto dal Consiglio Direttivo all’assemblea ordinaria dei soci, riunita secondo le modalità previste dallo Statuto. Eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci o proposti dal Consiglio Direttivo. Gli emendamenti vengono votati all’interno dell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. 3

Le norme del Regolamento così come eventuali emendamenti o aggiunte successive non hanno effetto retroattivo.

Art. 4

Il Regolamento è una fonte di norme subordinata allo Statuto e non può modificarne le statuizioni.

L'ammissione a socio

Art. 5

La richiesta di ammissione a socio della ARIGRAF MILANO avviene mediante presentazione di apposita domanda secondo il modello allegato al presente Regolamento. La domanda non può essere accolta se il socio non ha ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali e prestato il consenso al trattamento medesimo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'incaricato alla raccolta delle domande di ammissione deve eseguire le seguenti attività nell'ordine in cui vengono di seguito elencate:

1. consegnare all'aspirante socio l'Informativa sul trattamento dei dati personali;
2. ritirare la suddetta Informativa debitamente sottoscritta per ricevuta e presa visione da parte dell'aspirante socio e rilasciarne copia se richiesto;
3. consegnare all'aspirante socio il modulo per la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali;
4. ritirare il suddetto modulo di consenso debitamente compilato e sottoscritto dall'aspirante socio e rilasciarne copia se richiesto;
5. consegnare all'aspirante socio che abbia acconsentito al trattamento dei dati personali la domanda di ammissione a socio;
6. esibire copia dello Statuto sociale e del Regolamento;
7. ritirare la suddetta domanda di ammissione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'aspirante socio, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento indicato nella domanda;
8. accettare il versamento della quota associativa e rilasciarne una ricevuta.

Art. 6

La domanda di ammissione viene sottoposta alla valutazione dei componenti del Consiglio Direttivo solo dopo che sia stato eseguito il pagamento della quota associativa annuale. L'ammissione avviene mediante sottoscrizione per accettazione della relativa domanda da parte di almeno due componenti del consiglio direttivo e si considera efficace dalla data di ricevimento della domanda stessa. Il socio ha notizia dell'avvenuta ammissione oralmente o a mezzo email, all'indirizzo indicato nella domanda.

In caso di mancato accoglimento della domanda, per qualsivoglia motivo, la quota associativa già

versata deve essere rimborsata entro dieci giorni dal rigetto della domanda.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a fornire le motivazioni che hanno dato luogo al rigetto della domanda.

Art. 7

La quota associativa annuale viene stabilita con apposita delibera di anno in anno, per l'esercizio successivo, dal Consiglio Direttivo, il quale ne dà comunicazione all'assemblea ordinaria dei soci. In caso di ammissione avvenuta successivamente al 31 luglio, la quota associativa è ridotta del 50%. In occasione di iniziative dell'Associazione, al fine di promuovere l'adesione alla stessa, il Consiglio Direttivo può stabilire che la quota associativa possa essere offerta ad una somma promozionale.

La quota associativa non può essere restituita, per intero o pro quota, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto associativo.

Art. 8

L'ammissione a socio conferisce il diritto, oltre a quanto già previsto dallo statuto, a ricevere gratuitamente le eventuali pubblicazioni periodiche prodotte dall'associazione nonché partecipare gratuitamente alle iniziative promosse dall'Associazione. I soci ricevono, altresì, a mezzo email, le comunicazioni relative alle attività ed iniziative dell'associazione.

Art. 9

Ogni socio ha facoltà di recedere in qualsivoglia momento dal rapporto associativo, dandone comunicazione all'Associazione per iscritto, anche a mezzo e-mail, con un preavviso di 15 giorni. La comunicazione a mezzo e-mail avrà validità a fronte di conferma da parte dell'Associazione medesima di avvenuto ricevimento. L'esercizio del recesso non dà diritto al socio uscente al rimborso della quota associativa, per intero o pro quota, versata per l'anno in corso al momento in cui il recesso ha effetto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo verifica all'inizio di ogni esercizio la regolarità dei versamenti delle quote

associative relative all'anno precedente. In caso di mancato versamento della quota, l'Associazione invia al socio, anche a mezzo Pec, una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'invio a mezzo e-mail ha validità a fronte della conferma di avvenuto ricevimento. In caso di mancato versamento entro il termine indicato, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio per morosità e gliene da comunicazione.

Art. 11

Il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi o per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. L'addebito che può dar luogo all'esclusione viene contestato al socio per iscritto, assegnando un termine per l'invio delle proprie difese. All'esito del procedimento di contestazione il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio, dandogliene comunicazione per iscritto. Lo scioglimento del rapporto associativo ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione da parte del socio.

Svolgimento delle attività istituzionali

Art. 12

Per la realizzazione di corsi e seminari organizzati dall'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, laddove le risorse economiche dell'Associazione medesima risultassero insufficienti, potrà essere richiesta ai partecipanti la corresponsione di una somma a titolo di contributo spese per far fronte agli oneri relativi a compensi di insegnanti e relatori, affitto dei locali necessari, produzione del materiale informativo o quant'altro possa essere necessario. Non potendo conoscere a priori l'esatto numero di partecipanti ad ogni iniziativa, tali eventuali contributi saranno stimati di volta in volta sulla base delle spese necessarie, delle disponibilità dell'Associazione e delle adesioni previste all'evento. Nel caso in cui i contributi raccolti siano superiori alle effettive necessità, le somme non impiegate dovranno essere reimpiegate dall'Associazione per l'organizzazione di ulteriori successive iniziative. I contributi richiesti ai partecipanti vengono definiti sulla base dei criteri sopra indicati e stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale, all'esito di ciascuna iniziativa effettua un bilancio a consuntivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno verifica il regolare pagamento delle quote associative da parte dei soci ed assume ogni iniziativa conseguente in caso di irregolarità. Ai soci che non abbiano versato la quota annuale per l'esercizio in corso o per quello precedente, laddove non sia stato possibile verificarlo all'inizio dell'anno, viene inviato un sollecito a provvedere alla regolarizzazione. La comunicazione viene inviata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento a seguito del sollecito inviato, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio, dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Patrimonio dell'associazione e Fondo Comune

Art. 14

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi istituzionali sono costituita da:

- quote associative;
- contributi o donazioni degli associati;
- contributi o donazioni di privati;
- contributi dello stato o enti pubblici;
- lasciti testamentari;
- entrate derivate da eventuali attività commerciali e produttive, aventi carattere strumentale e marginale.

I beni comuni possono essere beni mobili o immobili che l'associazione acquista per il raggiungimento dei fini associativi o che riceve in donazione. I beni comuni sono amministrati dal Consiglio Direttivo, che può delegare il Presidente per il compimento di determinate categorie di atti, con obbligo di rendicontazione trimestrale. Nella vendita dei beni comuni mobili e immobili dell'associazione, la priorità di acquisto è data da quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso. La vendita deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dagli associati, dai

contributi o dalle donazioni dei soci o di terzi, dai proventi di vendite di beni appartenenti all'associazione, dai contributi di enti pubblici, dai proventi di eventuali attività commerciali strumentali e marginali. Il Fondo Comune è amministrato dal Consiglio Direttivo, che può delegare il Presidente per il compimento di determinate categorie di atti, con obbligo di rendicontazione trimestrale. Le informazioni e i documenti riguardanti l'amministrazione del Fondo Comune sono messi a disposizione degli associati che ne richiedano l'accesso.

Devoluzione dei beni comuni

Art. 16

In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali debiti contratti dall'associazione nei confronti di terzi, devono essere soddisfatti dal fondo comune. Se questo non è sufficiente il liquidatore procede alla vendita dei beni comuni.

I beni comuni mobili o immobili e il Fondo Comune residui, all'esito delle eventuali procedure di vendita per la soddisfazione dei creditore, sono devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe. I destinatari sono indicati dal Consiglio Direttivo e proposti per l'approvazione all'assemblea dei soci convocata per deliberare lo scioglimento.